

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **301/1998** (ECLI:IT:COST:1998:301)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **VASSALLI** - Redattore: - Relatore: **GUIZZI**

Udienza Pubblica del **02/06/1998**; Decisione del **07/07/1998**

Deposito del **18/07/1998**; Pubblicazione in G. U. **02/09/1998**

Norme impugnate:

Massime: **24148**

Atti decisi:

N. 301

ORDINANZA 7-18 LUGLIO 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), e dell'art. 29, commi 3 e 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Bologna, nel procedimento penale a carico di Lanzarini Pietro, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione di Lanzarini Pietro;

Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1998 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che, con ordinanza del 15 maggio 1997, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), e dell'art.29, commi 3 e 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale);

che, con successiva ordinanza del 26 maggio 1997, lo stesso giudice ha integrato, con la motivazione, l'ordinanza precedentemente resa;

che, ad avviso del rimettente, i fatti posti a carico dell'imputato, riguardanti figure di reato relative alla propaganda elettorale, avrebbero caratteristiche omogenee rispetto a tutte le altre figure di illecito punite con la sanzione amministrativa;

che si paleserebbe, pertanto, una ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio dei fatti in esame, censurabile allo stesso modo della sentenza n. 52 del 1996 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sanzione penale, in origine prevista per l'uso, a fine di propaganda elettorale, dell'altoparlante collocato su automobile, essendo la fattispecie in contrasto con la nuova disciplina tendente alla completa decriminalizzazione della materia;

che si è costituita, con memoria in data 9 settembre 1997, la parte privata, Lanzarini Pietro;

che, ad avviso di quest'ultimo, delle due violazioni contestate, la prima (quella di cui all'art. 9 della legge n. 212 del 1956) sarebbe espressamente "depenalizzata" dalla legge n. 515 del 1993, e la seconda (quella di cui all'art. 29 della legge n. 81 del 1993) sarebbe affetta dal medesimo vizio di illegittimità costituzionale accertato con la citata sentenza n. 52 del 1996, perché sanzionerebbe penalmente una condotta, qual è l'affissione di manifesti privi dell'indicazione del committente, omogenea a quelle già sottratte a ogni conseguenza penale;

che la parte privata ha concluso, pertanto, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 29, commi 3 e 5, della legge n. 81 del 1993.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione, sebbene motivata con un provvedimento successivo, non si coglie il nesso di rilevanza fra le questioni sollevate e il giudizio pendente avanti al giudice a quo, atteso che, a tacer d'altro, l'art. 9 della legge n. 212 del 1956, che vieta l'affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda, nel giorno precedente le elezioni, punisce tali condotte con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000, ai sensi dell'art. 15, comma 17, della legge n. 515 del 1993, e non con la sanzione penale;

che non è dato sapere, altresì, se la violazione riguarda la competizione nelle elezioni amministrative, per la quale l'art. 29, commi 3 e 5, della legge n. 81 del 1993, sanzionato dall'art. 15 della legge n. 515 del 1993, stabilisce la multa da L. 1.000.000 a L. 50.000.000 per la mancata indicazione del nominativo del committente responsabile sulle pubblicazioni di propaganda elettorale, o se invece concerne la competizione elettorale politica, per la quale lo stesso identico precetto, contenuto nell'art. 3, comma 2, della legge n. 515, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, identica nel numerario;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale);

b) dell'art. 29, commi 3 e 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: Malvica

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.